

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 611-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia
di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il nuovo orientamento giuridico, che è nel mondo moderno in materia di adozione e che nelle sue linee essenziali trova indicazione in questa convenzione europea, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, possiamo dire che si riassume nell'intento di rovesciare la piramide tradizionale.

Al vertice era il disagio morale delle famiglie prive di discendenza di sangue, onde le cautele rigorose in difesa della famiglia legittima. Alla base erano le conseguenze, presumibilmente benefiche, della adozione per il minore adottato.

Il nuovo orientamento e perciò la presente convenzione pongono come scopo primario l'interesse morale e materiale del minore a inserirsi in un nucleo familiare che lo educi fino ad essere forte elemento concorrente nel formarsi della sua personalità.

Il principio era sancito nella dichiarazione universale dei diritti del fanciullo approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1959. Si tratta della carta fondamentale da cui questa convenzione deriva a distanza di otto anni.

Dice infatti quella dichiarazione, che non è richiamata nella relazione del Governo ma che tutta la ispira e la pervade, come il minore deve godere dei diritti che vi sono enunciati senza eccezioni e senza discriminazione alcuna. E aggiunge che il minore, per lo sviluppo armonico della sua personalità, deve crescere sotto la custodia e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera di affetto e di sicurezza morale e materiale a evitare il pericolo di una vera lesione dei diritti non puramente patrimoniali del minore.

In questo quadro vanno collocati la definitiva rottura dei rapporti tra l'adottato e i propri ascendenti naturali, poichè la famiglia adottiva non può costituirsi a titolo provvisorio, nè si può fare correre all'adottato il pericolo permanente di traumi destinati a incidere sulla sua personalità e ancora l'esclusione del divieto di adottare per coloro che hanno già figli legittimi, la possibilità di adottare anche i propri figli illegittimi, la consacrazione della illiceità di

ogni specie di compenso quale corrispettivo dell'assenso all'adozione da parte dei parenti del minore.

Rimane il problema insoluto della piena ed intera esecuzione da dare alla convenzione secondo l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Occorre premettere che in Italia vigono due forme di adozione: quella ordinaria, prevista dal codice civile già modificata dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, ed in parte da modificare a mezzo della riforma del diritto di famiglia di cui al disegno di legge approvato dalla Camera il 18 ottobre 1972 ed attualmente in esame avanti il Senato, e quella speciale prevista dalla citata legge 5 giugno 1967 n. 431.

È da rilevare che questa ultima legge ha notevolmente attenuato gli iniziali contrasti di fondo tra alcune regole contenute della convenzione e la disciplina del nostro Codice civile.

In tema di adozione speciale è prevista dall'articolo 314/24 ultimo comma la possibilità di adozione anche per i coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione.

Sempre in tema di adozione speciale vi è da osservare che essa è prevista solo da parte di coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni e non in stato di separazione, mentre l'articolo 6 della Convenzione prevede la possibilità di adozione anche da parte di un solo adottante.

Qualche discrepanza infine si ha in tema di età dell'adottante.

Avuto riguardo all'adozione ordinaria si nota che una ulteriore divergenza tra la Convenzione e la legge sussiste in tema di consensi necessari ai fini della adozione: mentre l'articolo 5 della Convenzione prevede la necessità del consenso della madre e, quando il minore è figlio legittimo, del padre, l'articolo 296 del codice civile, così come modificato dall'articolo 128 del disegno di legge sulla riforma, prevede il consenso del legale rappresentante e, nella ipotesi di compimento degli anni 16 da parte dell'adottando, il semplice assenso dello stesso legale rappresentante. Allo stesso modo, mentre

detto articolo 5 prevede la necessità del consenso del coniuge dell'adottante, l'articolo 297 del codice civile modificato dall'articolo 129 del disegno di legge sulla riforma, prevede il semplice assenso del coniuge e solo per il caso di introduzione stabile dell'adottando nella residenza familiare.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo 5 della Convenzione non consente deroga alla necessità del consenso di cui sopra « tranne che per eccezionali motivi fissati dalla legge », mentre il predetto articolo 129 del disegno di legge di riforma prevede la possibilità di fare a meno tanto dell'assenso dei genitori dell'adottando quanto di quello del coniuge dell'adottante quando venga ritenuto ingiustificato l'eventuale rifiuto.

In tema di età dell'adottante, l'articolo 7 della Convenzione prevede una età minima di 21 anni e una massima di 35, mentre l'articolo 291 del codice civile, modificato dall'articolo 1 della legge 5 giugno 1967 n. 431 prevede un'età minima di anni 35, riducibile a 30 in presenza di « eccezionali circostanze », mantenendo ferma però una differenza minima di anni 18 tra adottante e adottato, di cui non è cenno se non generico nella Convenzione.

Mentre l'articolo 10 della Convenzione prevede il nascere di diritti e doveri « di qualsiasi genere » tra adottante e adottato sì da equiparare, sotto tale aspetto, l'adozione alla filiazione legittima, l'articolo 304

del codice civile, che non risulta modificato, esclude il diritto di successione dell'adottante rispetto all'adottato.

Allo stesso modo il paragrafo dell'articolo 10 prevede la cessazione di qualunque diritto e dovere esistente fra l'adottato e i suoi genitori, mentre l'articolo 300 del codice civile prevede la conservazione di tutti i diritti e i doveri dell'adottato verso la famiglia di origine.

L'articolo 11 della Convenzione prevede la facilitazione di acquisto della cittadinanza da parte del minore per il caso che essa sia diversa da quella dell'adottante: una disposizione che dovrebbe essere prevista in apposita norma della legge italiana.

Attenta considerazione richiede poi l'articolo 15 della Convenzione, posto che nessuna norma specifica trovasi in tal senso nella nostra legislazione.

Queste sembrano le principali divergenze e le più notevoli contraddizioni che si rinvennero a un primo esame delle normative in oggetto.

La 3^a Commissione, nel dare mandato al relatore di sottoporre la ratifica all'Assemblea, invita il Governo a tenere conto della necessità di dare esecuzione alle norme della Convenzione attraverso la legislazione italiana ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.